

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

—————
Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 46

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze (184).

Marzo 2003

INDICE

Premessa	pag. 1
Articolo 1 (Modificazioni del titolo e delle definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121).....	pag. 1
Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione)	pag. 1
Articolo 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione).....	pag. 2
Articolo 4 (Servizio per il controllo interno).....	pag. 3
Articolo 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione)	pag. 3
Articolo 6 (Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione)	pag. 7
Articolo 7 (Trattamento economico).....	pag. 7
Articolo 8 (Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione)..	pag. 8
Articolo 9 (Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato)	pag. 8
Articolo 10 (Ufficio del vice Ministro)	pag. 9
Articolo 11 (Modalità della gestione).....	pag. 9
Articolo 12 (Norme transitorie e finali e abrogazione di norme) ...	pag. 10

Premessa

La RT non prende in considerazione i singoli articoli del provvedimento e, quindi, non contiene una valutazione specifica sugli effetti dell'articolo in esame. Tuttavia, essa precisa che dal regolamento proposto non derivano nuovi oneri, in quanto si prevede l'unificazione degli uffici di diretta collaborazione che facevano capo alle precedenti separate amministrazioni dei Ministeri che sono confluite nel Ministero dell'economia.

Articolo 1

(Modificazioni del titolo e delle definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121)

La norma dispone modifiche nel titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001, nelle definizioni e nei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1 del medesimo provvedimento.

Essendo tali modifiche di tipo formale, non vi sono osservazioni.

Articolo 2

(Uffici di diretta collaborazione)

La norma modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 disponendo, in particolare:

- l'inserimento fra gli uffici di diretta collaborazione della segreteria tecnica del Ministro, delle segreterie e dell'ufficio dei Vice Ministri;
- la sottoposizione alle dirette dipendenze del Ministro della segreteria del Ministro, della segreteria tecnica del Ministro e dell'ufficio stampa;

- una modifica nelle funzioni del capo di Gabinetto cui viene attribuito il coordinamento dell'attività di supporto e degli uffici di diretta collaborazione;
- la sottoposizione alle dirette dipendenze dei Vice Ministri e dei Sottosegretari delle rispettive segreterie;
- la facoltà di avvalersi dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo da parte dei Vice Ministri e dei Sottosegretari nello svolgimento degli incarichi delegati dal Ministro.

Di per sé l'articolo non sembra presentare problemi dal punto di vista finanziario.

Articolo 3

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

La norma modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 disponendo in particolare:

- a) l'attribuzione all'ufficio di Gabinetto del livello dirigenziale generale;
- b) la facoltà del Ministro di nominare otto consiglieri ed un aiutante di campo;
- c) l'articolazione dell'ufficio del coordinamento legislativo in due sezioni con attribuzione di specifiche competenze;
- d) l'attribuzione delle funzioni alla segreteria tecnica del Ministro e al portavoce;
- e) la definizione delle funzioni delle segreterie dei Vice Ministri.

Pur considerando l'effetto dell'unificazione degli uffici richiamato dalla RT, occorre, tuttavia, osservare che, nell'articolo in esame, le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) presentano profili di onerosità, a proposito dei quali si effettueranno osservazioni in riferimento agli articoli 5 e 7.

Articolo 4

(Servizio per il controllo interno)

Le norma modifica l'articolo 4 (relativo al Servizio per il controllo interno) del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 disponendo in particolare:

- ◆ la creazione di un collegio di cinque componenti fra i quali due siano dirigenti di livello generale;
- ◆ l'istituzione presso il Servizio per controllo interno di un ufficio di livello dirigenziale generale con l'assegnazione di 45 unità di personale e di 10 dirigenti di seconda fascia.

Per la particolare struttura della RT, che valuta l'effetto del complesso delle norme proposte nello schema di decreto, si darà conto delle osservazioni relative all'articolo in esame in sede di valutazione dell'articolo 5.

Articolo 5

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

La norma modifica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 disponendo:

- ❖ che le unità di personale addette agli uffici di diretta collaborazione siano determinate nel numero di 230;
- ❖ che gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito del predetto contingente sia fissato nel numero di 26;

❖ che siano considerate aggiuntive rispetto al contingente predetto le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (così come rideterminati dall'articolo 2) incluse le due sezioni dell'ufficio del coordinamento legislativo.

Da un punto di vista sostanziale, la RT analizza tali disposizioni precisando che i contingenti di personale assegnati agli uffici dei soppressi Ministeri delle finanze e del tesoro ammontano, rispettivamente, a 150 e a 120 unità incluso il personale addetto ai Vice Ministri (pari a 32 unità). Il nuovo contingente viene fissato dall'articolo in esame a 230 unità cui vanno sommate le unità aggiuntive assegnate ai Vice Ministri (230+32).

Precisa, inoltre, la RT che le unità di personale assegnate al Servizio di controllo interno (di cui all'articolo 4 dello schema di decreto) vengono ridotte da 30 posti per ciascuno dei Ministeri soppressi a 45 unità complessive.

Per quanto riguarda il numero degli incarichi dirigenziali non generali, la RT precisa che le disposizioni in esame determinano una riduzione di tale personale. Infatti, a fronte di un numero complessivo di posti dirigenziali previsti nei regolamenti dei Ministeri soppressi pari a 54 unità, lo schema di decreto prevede un contingente di 26 unità al quale vanno aggiunti i 10 posti previsti per il Servizio di controllo interno (di cui al precedente articolo 4 dello schema di decreto). In merito a questi ultimi, la RT chiarisce che il contingente attualmente previsto per il Servizio, pari a 4 unità, viene incrementato di 6 unità.

La RT specifica che una parte, pari a 12, dei 54 posti dirigenziali precedentemente previsti viene attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze (di cui al successivo articolo 12 comma 2 dello schema di decreto) e che i residui 10 posti di livello dirigenziale vengono soppressi in considerazione della possibilità, per il Ministro, di nominare 8 consiglieri (di cui al precedente articolo 3). La differenza fra il numero dei posti soppressi e il numero dei consiglieri che possono essere nominati (2) tiene conto delle indennità da corrispondere al consigliere diplomatico e all'aiutante di campo del Ministro.

Circa i posti di dirigente generale, la RT precisa che nel nuovo Servizio per il controllo interno i posti dirigenziali di prima fascia sono 2, mentre la somma dei posti previsti nei due Ministeri soppressi corrispondeva a 3 unità. La riduzione di un posto compensa l'attribuzione del trattamento economico dirigenziale di livello generale al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo (di cui al successivo articolo 6).

Al riguardo si osserva, in linea generale, che la RT non sembra tener conto del grado di copertura in essere dell'organico di diritto, che costituisce il livello attuale della spesa rispetto a cui vanno rapportate le valutazioni dal punto di vista finanziario delle innovazioni introdotte da norme successive.

Infatti, secondo l'allegato 9 allo stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2003, il complesso del personale assegnato al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, inclusi i dirigenti di prima e di seconda fascia, ammonta a 237 unità, il che conferma la non totale copertura a legislazione vigente dell'organico di diritto e, soprattutto, che il numero dei contratti al 31 dicembre 2002 sarebbe superiore al nuovo contingente di base, pari a 230 unità, ma inferiore a quello complessivo del provvedimento in esame, che prevede unità aggiuntive. Pertanto, se la compensazione supposta dalla RT si basa sul confronto fra i nuovi contingenti e quelli a legislazione vigente, resta da chiarire la plausibilità del criterio della non onerosità rispetto al numero dei contratti in essere, già inferiore a quello teorico e a quello che deriva dalla norma in esame.

Si osserva, in particolare, che la differenza fra il contingente di personale attualmente previsto, pari a 150+120 unità incluse le 32 unità assegnate ai Vice Ministri per un totale di 270 unità, e quello proposto dallo schema di decreto, pari a 230 unità escluse le 32 unità assegnate ai Vice Ministri che vanno aggiunte al totale, pari, quindi, a 262 unità, è di 8 unità. Occorre tuttavia considerare che la normativa vigente già prevede l'assegnazione ai Vice Ministri di 8 unità, che sembrerebbero confermate dallo schema di decreto; è opportuno, al riguardo,

acquisire informazioni in quanto, in caso affermativo, il contingente complessivo derivante dalle nuove disposizioni sarebbe superiore a quello teorico vigente.

Passando poi a considerare i posti dei dirigenti di livello non generale, quelli previsti dallo schema di decreto ammontano a 26 (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) facenti parte del contingente di 230 unità ivi previsto) più 6 (di cui all'articolo 4 e aggiuntivi rispetto al contingente di 45 unità assegnato al Servizio per il controllo interno), per un totale di 32 unità rispetto alle 54 attualmente previste. Come già osservato, l'articolo 12, comma 2, assegna 12 posti di dirigente di seconda fascia alla Scuola superiore dell'economia, il che porta il risparmio di personale a 10 unità.

La RT non fornisce inoltre spiegazioni circa le posizioni aggiuntive previste dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), limitandosi a segnalare che dalla unificazione di molti uffici prima esistenti presso entrambi i Ministeri deriva anche la soppressione dei posti di titolarità degli uffici stessi.

Anche in questi casi andrebbe dunque adeguatamente valutata la situazione di fatto e non quella relativa alla organizzazione degli apparati a legislazione vigente.

Circa il collegio di 5 componenti preposto alle attività del Servizio per il controllo interno, la RT si limita a precisare che i dirigenti di livello generale previsti sono 2 in luogo dei precedenti 3 previsti per i due soppressi Ministeri e che tale riduzione compensa la posizione del trattamento economico spettante al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo. Essa non chiarisce, tuttavia, se il collegio nel suo complesso rappresenti un incremento di personale dirigenziale, né se possa comportarlo l'istituzione presso il Servizio di un ufficio di livello dirigenziale generale. In ogni caso, non si forniscono delucidazioni circa l'attuale situazione di fatto.

Articolo 6

(Requisiti per la nomina degli uffici di diretta collaborazione)

La norma modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 relativo ai requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione disponendo, in particolare, per le nomine dei capi delle due sezioni dell'ufficio del coordinamento legislativo, per il responsabile della segreteria tecnica e per il portavoce.

Non avendo le disposizioni effetti finanziari, non vi sono osservazioni.

Articolo 7

(Trattamento economico)

La norma modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 estendendo, con il comma 1, il trattamento economico ivi previsto anche ai capi delle due sezioni dell'ufficio del coordinamento legislativo, al responsabile della segreteria tecnica, al capo dell'ufficio del Vice Ministro, al presidente del collegio di cui all'articolo 4.

Il comma 2 estende ai due esperti previsti dal successivo articolo 8-*bis* (nominati da ciascun Vice Ministro) il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001.

Viene, altresì, attribuita una indennità ai consiglieri di cui all'articolo 3, al consigliere diplomatico e all'aiutante di campo del Ministro.

I commi 3, 4, 5 e 6 contengono disposizioni che non comportano effetti finanziari.

La RT non fornisce delucidazioni circa i primi due commi, che determinano oneri da quantificare rispetto alla situazione attuale.

Tuttavia, il successivo articolo 12 dello schema di decreto prevede, al comma 1, che l'invarianza degli oneri disposta dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001, sia assicurata, a fronte dell'eventuale maggior onere recato dall'articolo in esame, rendendo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali equivalenti sul piano finanziario. Andrebbe dunque chiarita l'attuale situazione circa gli incarichi da rendere indisponibili, atteso che il numero dei contratti in essere sembrerebbe già inferiore all'organico di diritto a legislazione vigente, nonché a quello previsto nel provvedimento in esame.

Articolo 8

(Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione)

La norma inserisce un articolo 7-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001, che non comporta effetti finanziari.

Articolo 9

(Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

La norma apporta modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 prive di effetti finanziari.

Articolo 10

(Ufficio del Vice Ministro)

La norma inserisce un articolo 8-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001, con il quale si prevede che all'ufficio del Vice Ministro sia attribuito un contingente pari a 16 unità di personale oltre alle otto unità già previste nel vigente articolo 8.

Essa dispone, inoltre, che ciascun Vice Ministro nomini, nell'ambito del predetto contingente, un capo dell'ufficio, un portavoce e due esperti.

La RT non esamina la norma che, avendo effetti di incremento degli oneri, andrebbe valutata adeguatamente sotto il profilo sia della quantificazione degli oneri che della relativa copertura. Per quanto riguarda il trattamento economico attribuito ai due esperti, si ribadisce l'esigenza di delucidazioni già formulata nel commento all'articolo 7.

Articolo 11

(Modalità della gestione)

La norma modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001 in merito alla gestione degli stanziamenti di bilancio necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione e in merito all'assegnazione di personale per i servizi di supporto necessari per tali uffici.

Le modifiche non innovano le norme vigenti in maniera da comportare nuovi oneri.

Articolo 12

(Norme transitorie e finali e abrogazione di norme)

La norma modifica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2001. Circa il rispetto dell'invarianza degli oneri ivi disposta al comma 1 si rinvia al commento dell'articolo 7.

Il comma 2 dispone che sia assegnato alla Scuola superiore dell'economia un contingente pari a 12 posti di livello dirigenziale non generale. Al riguardo si rinvia al commento relativo all'articolo 5.

Il comma 3 dispone che le dotazioni organiche del Ministero dell'economia siano modificate in conformità con quanto previsto nello schema di decreto. Valgono le medesime osservazioni già svolte per l'articolo 5.

Il comma 4 ha carattere definitorio.

Il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.